



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 118/2024

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA  
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 30288 del Registro di Segreteria, proposto da

**S. M. R.** nata a Omissis il Omissis C.F. Omissis, residente in Omissis Via Omissis  
rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Rago per mandato in atti, elettivamente  
domiciliata in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 30  
**ricorrente**

**nei confronti**

**INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona  
del legale rapp.te pro-tempore**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e  
Roberto Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura  
I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1

**resistente**

**e**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore**,  
rappresentato e difeso ex art. 158 del Codice di Giustizia Contabile, domiciliato presso  
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Milano via Freguglia 1

**resistente**

## **CONCLUSIONI**

Per la ricorrente: accertare che la morte del coniuge della ricorrente è dipendente e/o interdipendente da causa di servizio e per l'effetto riconoscere alla stessa la pensione privilegiata indiretta di prima categoria tabella A.

Per l'INPS; respingere il ricorso; con vittoria di spese.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze; dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto e, in subordine, respingere il ricorso; con vittoria di spese.

## **FATTO**

Con ricorso ritualmente notificato S. M.R. ha esposto:

- 1) di essere vedova del signor B. G. nato Omissis il Omissis e deceduto a Omissis il Omissis a seguito di "occlusione coronarica acuta";
- 2) che il signor G. B. , appuntato scelto della Guardia di Finanza, era deceduto durante l'attività addestrativa tenutasi a Omissis e finalizzata al passaggio di grado da Appuntato a Sovrintendente.
- 3) che con domanda datata Omissis la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento come dipendente da causa di servizio dell'infermità che aveva tratto a morte il suo congiunto;
- 4) che la CMO di Omissis in data Omissis con verbale n. Omissis aveva valutato la patologia "Omissis" ascrivendola alla tab. A prima categoria;
- 5) che il Comitato di verifica delle cause di servizio nell'adunanza del Omissis non aveva riconosciuto la patologia dipendente da causa di servizio;
- 6) che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto n. Omissis del Omissis aveva notificato preavviso di rigetto della domanda;
- 7) che nel termine ex lege fissato la ricorrente aveva presentato memorie ostative;
- 8) che il Comitato di Verifica nell'adunanza n. Omissis del Omissis aveva confermato il precedente parere negativo;
- 9) che il Ministero aveva notificato alla ricorrente il decreto di rigetto e dunque, con domanda del Omissis , la ricorrente aveva presentato all'Inps ex gestione Inpdap, territorialmente competente, domanda di pensione indiretta, sulla quale si è formato il silenzio rigetto.

Ciò premesso ha formulato le conclusioni trascritte, chiedendo che la morte del coniuge fosse riconosciuta dipendente e/o interdipendente da causa di servizio, con le conseguenze di legge.

Si sono costituiti gli Enti convenuti chiedendo che le domande avversarie fossero respinte, e formulando le conclusioni trascritte.

All'esito dell'udienza di trattazione in data 17.05.2023, il Giudice Unico ha emesso ordinanza con cui ha richiesto all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in Roma motivato parere in merito alla dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate.

Con successiva ordinanza emessa all'esito dell'udienza in data 20.12.2023 il Giudice unico ha revocato l'incarico all'U.M.L., che aveva manifestato difficoltà a causa di problemi organizzativi e carenza di personale, e attribuito il medesimo incarico al Collegio Medico Legale – Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma (C.M.L.).

Il C.M.L. ha reso il richiesto parere medico legale in data Omissis.

La causa è stata discussa all'udienza del 12.06.2024.

## **DIRITTO**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è legittimato passivo nella presente controversia quale amministrazione di appartenenza del sig. B. G. . Alla suddetta Amministrazione è riferibile il decreto di rigetto dell'istanza di riconoscimento della patologia da causa di servizio, che in questa sede si contesta.

Nel merito, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004, Cass. n. 15080 del 26/06/2009; Cass. 21825\2014 in tema di riconoscimento dell'equo indennizzo). Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica...considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad

integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17/07/2009).

Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di riconoscimento di pensione privilegiata, e anche nel caso in oggetto, in cui attrice è la vedova del dipendente, e oggetto del contendere è il nesso di causalità tra il servizio prestato e la patologia che ha causato il decesso del dipendente.

Nella specie, al fine di integrare e completare il materiale istruttorio in atti, con ordinanza n. 54 del 2023 è stato richiesto al Collegio Medico Legale – Sezione Speciale della Corte dei conti in Roma (C.M.L.), parere medico legale sul seguente quesito: *“Se, sulla base della documentazione in atti, la patologia che Omissis, coniuge della ricorrente, possa essere ritenuta dipendente da causa di servizio”*.

Il C.M.L. in data Omissis ha reso il richiesto parere, concludendo che “Omissis”.

Il suddetto parere medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, è motivato, convincente e del tutto condivisibile, e merita piena adesione.

Si ritiene che le osservazioni critiche formulate da parte ricorrente (cfr. osservazioni del CTP allegate al parere medico legale), non possano inficiare tali corrette valutazioni.

Si osserva come il parere del C.M.L. sia stato reso tenendo in opportuna considerazione il servizio prestato dal sig. B. , motivatamente escludendosi il nesso causale o concausale con l’exitus fatale.

Le considerazioni di cui sopra portano al rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio, trattandosi di controversia di carattere “tecnico” che presenta profili di incertezza.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate.

Milano, 12.06.2024

Il Giudice  
Gabriele Vinciguerra  
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 14.06.2024

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)